



Città Metropolitana
di Genova

Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n° 23/2023



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale
Ottimale Centro - Est
della Città Metropolitana di
Genova

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Gestione Risorse in Rete
Ufficio Servizio Idrico Integrato
A.T.O. Centro - Est

Sommario

Sommario	2
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI	6
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI	8
TITOLO I: Premesse e finalità	8
Art. 1 – Definizioni	8
Art. 2 – Premesse	18
Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento	18
PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO	19
TITOLO I: Servizio somministrazione acqua potabile	19
Art. 4 – Contratto di somministrazione	19
Art. 5 – Tipologie di utenza	19
Art. 6 – Tariffa	21
Art. 7 – Domanda e condizioni per l’allaccio alla rete	21
Art. 8 – Deposito cauzionale	22
Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento	23
Art. 10 – Importi accessori	24
Art. 11 – Determinazione dei consumi	24
Articolo 12 - Informazioni alle utenze indirette	25
Articolo 13 - Strumenti per la corretta applicazione dell’articolazione tariffaria	26
Art. 14 – Durata, recesso e modifiche del contratto	26
Art. 15 – Volture e subentri	27
Art. 16 – Rinuncia all’allaccio	27
Art. 17 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive	28
Art. 18 – Interruzioni e irregolarità del servizio	28

Art. 19 – Controlli.....	28
Art.20 – Prelievi abusivi	29
TITOLO II: DISPOSIZIONI TECNICHE.....	29
Art. 21 – Allaccio e punto di consegna	29
Art. 22 – Pressione e portata	31
Art. 23 – Strade non canalizzate.....	32
Art. 24 – Posizione degli apparecchi di misura.....	32
Art. 25 – Impianti interni.....	34
Art. 26 – Prescrizioni.....	34
Art. 27– Impianti di pompaggio.....	35
Art. 28 – Verifica dei misuratori.....	35
TITOLO III: BOCCHE ANTINCENDIO	36
Art. 29 – Bocche antincendio ad uso privato	36
Art. 30 – Canone e deposito cauzionale.....	37
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI	37
Art. 31– Prescrizioni generali	37
Art. 32 – Perdite occulte.....	37
Art. 33 – Attività informativa	38
PARTE III: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	38
TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ.....	38
Art. 34 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione.....	38
Art. 35 – Catasto degli scarichi.....	39
Art. 36 – Contratto di servizio	39
Art. 37 – Prestazione del servizio.....	40
TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI ALLACCI	40

Art. 38 – Autorizzazioni	40
Art. 39 – Obbligo di allaccio	40
Art. 40 – Domanda di autorizzazione all'allaccio	42
Art. 41 – Lavori di allaccio	43
Art. 42 – Norme tecniche	43
Art. 43 – Modifica dell'allaccio	45
Art. 44 – Servitù di fognatura	46
Art. 45 – Strade ed aree private.....	46
TITOLO III: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	46
Art. 46 – Classificazione scarichi	46
Art. 47 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ...	47
Art. 48 – Assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici in pubblica fognatura	47
Art. 49 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura.	50
Art. 50 – Parere Tecnico del Gestore.....	50
Art. 51 – Attivazione e cessazione dello scarico	51
Art. 52 – Impianti fognari interni	51
Art. 53 – Strumenti di misura e di controllo	51
Art. 54 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura	52
Art. 55 – Divieto di diluizione	53
Art. 56 – Impianti di trattamento interni	53
Art. 57 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico	53
Art. 58 – Scarichi vietati	54
Art. 59 – Controlli, accertamenti e verifiche.....	54
PARTE IV: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA', DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI.....	56

TITOLO I: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA'	56
Art. 60 – Utenti finali	56
Art. 61– Sollecito bonario di pagamento.....	57
Art. 62 – Procedura per la costituzione in mora.....	57
Art. 63 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora	60
Art. 64 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento	61
Art. 65 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile.....	61
Art. 66 – Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile	64
Art. 67 – Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità.....	65
Art. 69 – Obblighi di comunicazione e registrazione per i Gestori del SII.....	66
TITOLO II: DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI	66
Art. 70 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione	66
Art. 71 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali	66
Art. 72 – Riciclo delle acque reflue industriali	67
Art. 73 – Norma di rinvio	67
PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI	67
Art. 74 – Modifiche non sostanziali	67
Art. 75 – Identificazioni dei dipendenti	67
Art. 76 – Reclami e ulteriori strumenti a tutela dell'utente nei rapporti diretti con il Gestore	67
Art. 77 – Trattamento Dati Personali.....	68
Art.78 – Controversie	69

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI

Codice Civile.

Legge 29 settembre 1964, n. 847, «Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167».

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale».

Legge regionale 13 agosto 2007 n. 29, «Disposizioni per la tutela delle risorse idriche».

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, «Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti».

Deliberazione ARERA 28 dicembre 2012 586/2012/R/idr, «Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato».

Deliberazione ARERA 28 febbraio 2013 86/2013/R/IDR, «Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato».

Deliberazione ARERA 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, «Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)». Di seguito **RQSII**.

Deliberazione ARERA 05 maggio 2016, 218/2016/R/IDR «Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) successive modifiche ed integrazioni» Di seguito **TIMSII**.

Deliberazione ARERA 05 maggio 2016, 209/2016/E/COM «Adozione del testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dalla autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (TICO) successive modifiche ed integrazioni». Di seguito **TICO**.

Deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR «Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)» Di seguito **TICSI**.

Deliberazione ARERA 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR «Morosità (REMSI) e successive modifiche ed integrazioni». Di seguito **REMSI**.

Deliberazione ARERA 17 Dicembre 2019 n. 547 «Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni» e successive modificazioni ed integrazioni».

Deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR «Integrazioni e modifiche alla Deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della

Legge 27 dicembre 2019, N. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni».

Delibera 28 dicembre 2012 586/2012/R/idr «Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato».

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: Premesse e finalità

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento e della normativa vigente, s'intende per:

a. Organismi

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito **ARERA**): Autorità amministrativa indipendente alla quale, con legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici.

Ambito Territoriale Ottimale Centro – Est della Città Metropolitana di Genova (di seguito **A.T.O. Centro – Est**): territorio sul quale è organizzato il Servizio Idrico Integrato.

Conferenza Metropolitana: l'assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali costituenti l'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro – Est.

Consiglio Metropolitan: l'organo di indirizzo e controllo composto dal sindaco Metropolitan e dai Consiglieri Comunali.

Ente di Governo dell'Ambito (di seguito E.G.A.) è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Nell'A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova, l'E.G.A. coincide con la Città Metropolitana medesima.

Gestore Unico (di seguito Gestore): soggetto a cui è stato affidato il Servizio Idrico Integrato e la responsabilità del coordinamento del servizio ai sensi della Convenzione A.T.O./AMGA (ora IRETI S.p.A.) stipulata il 16.04.2004, i cui termini sono stati estesi fino al 31/12/2032 mediante la stipula in data 05.10.2009 della Convenzione aggiuntiva e del successivo adeguamento della Convenzione in data 28.04.2017 in base a quanto indicato nella Determinazione dell'A.E.E.G.S.I. (oggi ARERA) n. 565/2015/Idr del 23.12.2015;

Piano d'Ambito: è il documento di programmazione costituito da:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;

- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

Società Operative Territoriali (di seguito S.O.T.): soggetti cui è stata riconosciuta la titolarità di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato in zone determinate del territorio dell'A.T.O. Centro - Est, attraverso il coordinamento del Gestore Unico.

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del S.I.I.

Ufficio d'Ambito dell'E.G.A. (di seguito Ufficio d'Ambito): struttura che opera per l'attuazione delle decisioni dell'E.G.A., nonché di quanto previsto dalla Città Metropolitana di Genova. La denominazione Ufficio d'Ambito deriva dalla Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1.

Autorità competente: il Servizio di Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Genova è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

b. Parti tecniche

Acque bianche: acque di drenaggio urbano ed acque meteoriche non contaminate, dilavanti superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive che possano comportare il rischio di contaminazione.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Acque nere: acque reflue domestiche/industriali/urbane (si vedano definizione successive).

Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque meteoriche di dilavamento e dalle acque reflue assimilate a

domestiche, ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – e della normativa regionale.

Acque reflue industriali assimilate alle domestiche: acque reflue industriali aventi caratteristiche quali-quantitative tali da garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato A della Legge Regionale n. 29/2007, pertanto assimilabili ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, provenienti da agglomerato.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

Acque di prima pioggia: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare la contaminazione. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore.

Acque di seconda pioggia: acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento meteorico, pertanto aventi un minor grado di contaminazione ovvero non contaminate.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Allacciamento all'acquedotto: è la parte di impianto, costituita dai materiali ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente.

Allaccio rete nera: l'insieme delle opere idrauliche ed edili necessarie per realizzare il collegamento alla pubblica fognatura.

Caditoia: apertura sul sedime stradale, munita di griglia, per l'immissione delle acque meteoriche o di lavaggio in fognatura.

Chiusino: la copertura del pozzetto.

Collettore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria nera, nonché quelle addotte da fognoli e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale.

Depuratore o impianto di trattamento effluenti: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico delle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Derivazione di utenza: insieme di tubazioni e loro accessori collocati tra la condotta stradale di distribuzione ed il gruppo di misura.

Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, adibite a raccogliere e convogliare al recapito finale le acque meteoriche di dilavamento, le acque reflue domestiche, urbane e industriali; si articola nelle seguenti tipologie:

- **fognatura nera:** l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque reflue derivanti da scarichi domestici e industriali (acque nere), le cui caratteristiche qualitative dipendono dall'uso di cui sono state oggetto ed il cui recapito finale è generalmente costituito da un impianto di depurazione;
- **fognatura bianca:** l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque di drenaggio urbano e acque meteoriche di dilavamento non contaminate, che sono generalmente scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore;
- **fognatura mista:** l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono

congiuntamente tutte le diverse tipologie di acque di scarico (acque bianche ed acque nere) in un unico condotto;

- **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allaccio alla rete fognaria.

Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'utente che parte dal punto di consegna. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno è a carico dell'utente.

Impianto antincendio: dispositivi privati atti al collegamento e alimentazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza; coincide con l'impianto interno.

Insedimento: dizione generica con la quale s'individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegamenti tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali.

Insedimenti esistenti: insediamenti attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come per esempio il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato.

Misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati, di esclusiva proprietà aziendale indipendentemente dalla sua ubicazione.

Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Pozzetto rete idrica: è il manufatto che, di norma, contiene il misuratore con le relative valvole.

Pozzetto su rete pubblica: manufatto che consente il collegamento tra il fognolo privato e la rete fognaria pubblica e/o che consente l'ispezione della rete stessa.

Punto di consegna: è individuato nella bocca di uscita del misuratore o della valvola di non ritorno, nel caso in cui sia stata installata dal Gestore a valle del misuratore stesso.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e di affidamento di lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data del 13.06.1999, erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e già autorizzati.

Scarichi nuovi: scarichi attivati dopo il 13-06-1999.

Stazione di sollevamento (o di pompaggio): complesso di opere edili e/o elettromeccaniche atto a consentire l'immissione in fognatura dei reflui, anche a fronte di dislivelli in contro pendenza posti tra la quota dell'insediamento e quella della rete fognaria.

Stabilimento Industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Superfici scolanti: insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta, oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

c. Utenze e consumi

Autolettura: corrisponde ai valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al Gestore del servizio idrico integrato.

Bonus sociale idrico: è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Carta del Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi Carta del Servizio): è il documento, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del S.I.I. con l'obiettivo di contribuire a migliorarne sia la qualità dei servizi forniti, sia il rapporto tra i Clienti e la Società fornitrice dei servizi.

Consumo anomalo: scostamento di almeno il doppio rispetto al consumo medio annuo dell'utente.

Consumo fatturato: il consumo di acqua, in mc, indicato nella fattura per il periodo di competenza. Può essere diverso dal consumo rilevato, quando al consumo rilevato è aggiunta una parte di consumo stimato, dall'ultima lettura o autolettura fino all'emissione della fattura.

Consumo stimato: i consumi che vengono attribuiti dal Gestore in mancanza di letture rilevate o di autoletture.

Consumo rilevato: il consumo di acqua, in mc tra due letture del misuratore rilevate o autoletture è pertanto pari alla differenza tra due letture o autoletture effettive del misuratore.

Consumo medio annuo (ex consumo storico): il consumo definito dal rapporto tra la differenza delle due ultime letture rilevate e il numero dei giorni intercorrenti tra le stesse pari ad almeno 300 giorni. In caso di mancanza di letture effettive si applica il consumo storico per categoria d'uso similare.

Consumo medio giornaliero: il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

Deposito cauzionale: la somma di denaro che l'utente versa al Gestore a titolo di garanzia.

Fasce di consumo: quota variabile del servizio di acquedotto, articolata in fasce di consumo secondo la normativa vigente.

Fattura: il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'utente contenente i corrispettivi relativi ai servizi resi.

Lettura rilevata: la rilevazione del dato espresso dal numeratore del misuratore ad una certa data.

Metro cubo: è l'unità di misura generalmente utilizzata (mc) per indicare i consumi di acqua - 1 mc equivale a 1000 litri.

Morosità: la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette.

Prezzario: il documento che riporta i prezzi applicati alle utenze per allacciamento e per prestazioni accessorie. È riportato nella Allegato A al presente regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quota Fissa di servizio: la quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per erogare il servizio.

Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da legge o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

Sospensione del servizio: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, effettuata dal Gestore nei casi prevista dalla normativa vigente.

Limitazione del servizio: è la limitazione parziale dell'erogazione del servizio al punto di consegna effettuata dal Gestore nei casi prevista dalla normativa vigente.

Tipologia di utenza: la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Utente finale: la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore del servizio idrico integrato.

Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;

Utenza raggruppata o condominiale: è l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari;

Art. 2 – Premesse

1. Il Gestore provvede alla gestione diretta del S.I.I., secondo le decisioni del Consiglio Metropolitan, previo parere obbligatorio della Conferenza Metropolitana.
2. Il Gestore si avvale di Società Operative Territoriali per la gestione integrata del S.I.I. Le Società Operative territoriali svolgono il servizio sotto il coordinamento del Gestore.
3. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche dell'A.T.O Centro - Est.
4. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto.
5. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avviso in fattura e sito internet.
6. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Gestore, nonché sul sito internet <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it>. Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia al Gestore.
7. Il personale incaricato dal Gestore nell'espletamento delle sue funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale.

Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell'A.T.O. Centro – Est della Città Metropolitana di Genova, compresa la disciplina degli allacci e degli scarichi delle acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura.
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a) promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai fini generali di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano;
 - b) promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - c) tutelare la regolarità e funzionalità delle infrastrutture idriche destinate all'approvvigionamento, trattamento e distribuzione di acqua potabile, delle infrastrutture di pubblica fognatura destinate alla raccolta delle acque reflue, degli

impianti di depurazione e quant'altro debba essere specificatamente depurato per il successivo smaltimento.

PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I: Servizio somministrazione acqua potabile

Art. 4 – Contratto di somministrazione

1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente del contratto di somministrazione secondo le disposizioni emanate dall'ARERA, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il contratto si conclude secondo la normativa vigente.
3. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua.
4. Il contratto indica la tipologia di fornitura dell'acqua (come specificato all'Art.5 Tipologie d'utenza).
5. L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.
6. In caso di approvvigionamento idrico da fonti non di competenza del Gestore (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, acquedotti privati o consortili), l'utente è esentato dal pagamento della quota di tariffa riferita al consumo di acqua ad uso potabile. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura l'utente è tenuto a presentare apposita dichiarazione riportante il volume di acqua prelevato dalla fonte autonoma e quello scaricato in fognatura per la fatturazione dei servizi erogati dal Gestore. Le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento o entro la data comunicata dal Gestore. In assenza di suddetta dichiarazione, previo avviso all'utente, nell'arco di tre mesi dalla scadenza di cui sopra, il Gestore fatturerà il consumo medio precedentemente fatturato o in assenza di questo il consumo medio annuo per medesima categoria tariffaria. Nel caso di scarichi classificati industriali si rimanda all'art. 33 comma 5.

Art. 5 – Tipologie di utenza

1. Si individuano le seguenti tipologie di utenza:
 - a) uso domestico residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico misuratore; l'uso è concesso solo nel caso

in cui il titolare del contratto sia residente, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.

- b) uso domestico non residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico misuratore.
- c) uso industriale, commerciale ed artigianale: è considerata tale quella relative alle attività produttive non agricole e zootecniche.
- d) uso agricolo: è considerata fornitura ad uso agricolo quella destinata ai coltivatori diretti con non più di due dipendenti.
- e) uso zootecnico: è considerata fornitura ad uso zootecnico quella destinata all'allevamento del bestiame e trasformazione del latte con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari con non più di due dipendenti.
- f) uso frantoi: è considerata fornitura ad uso frantoio quella destinata all'attività di produzione di olio ad uso alimentare con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari, nonché delle cooperative agricole, con non più di due dipendenti.
- g) uso appezzamenti a difesa del territorio: è considerata fornitura ad uso appezzamenti a difesa del territorio quella destinata al conduttore di fondo a destinazione agricola, senza scopo di lucro e non iscritto negli appositi albi e/o registri, con le limitazioni stabilite dall'A.T. O Centro - Est.
- h) usi diversi: usi non contemplati nell'elenco degli usi idrici previsti nel presente Regolamento.
- i) uso non potabile: è considerata fornitura a uso non potabile l'acqua non trattata o quella derivante dal ciclo di depurazione dei reflui, eventualmente utilizzabile a scopo irriguo, antincendio ecc.
- j) uso temporaneo: per forniture temporanee si intendono quelle relative a impianti provvisori, fiere e manifestazioni ed ogni fornitura a carattere saltuario. Le modalità e indicazioni relative alle forniture normali si intendono estese a quelle per forniture temporanee. Le richieste di fornitura ad uso temporaneo prevedono l'installazione di un misuratore provvisorio ovvero l'applicazione di un deposito cauzionale forfettario da corrispondersi in via anticipata e commisurato in base ai tempi di permanenza ed al numero delle persone servite. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.
- k) uso cantiere: riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili. In tali ipotesi, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici. Con la chiusura del cantiere occorre presentare domanda di recesso dal contratto di somministrazione. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognature e depurazione ove vi sia l'utilizzo dei relativi servizi. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.

- l) uso antincendio: per l'alimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.
- m) uso comunale: sono considerate forniture per uso comunale quelle gestite dalle Amministrazioni Comunali, e Città Metropolitana, senza scopo di lucro destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse alla collettività. Rientra in tale tipologia il funzionamento di bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.
- n) uso impianti sportivi: adottata per le strutture sportive metropolitane/comunali e convenzionate.

Art. 6 – Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è calcolata ai sensi della normativa vigente che definisce le componenti di costo e determina la tariffa.
2. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla quota variabile e dalla quota fissa acquedotto. La quota fissa e la quota variabile sono approvate ai sensi della normativa vigente e riscosse dal Gestore operativo. Alla tariffa si applica l'IVA e le componenti perequative (che il Gestore verserà alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) determinate dall'ARERA.
3. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura il corrispettivo del servizio idrico comprende anche le tariffe e le Quote Fisse di fognatura e depurazione.
4. Nel corso del contratto di somministrazione previa Deliberazione della Città Metropolitana, le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni, nei limiti della normativa vigente, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.
5. L'articolazione tariffaria del S.I.I. è strutturata con Deliberazione della Città Metropolitana coerentemente con le disposizioni dell'ARERA.

Art. 7 – Domanda e condizioni per l'allaccio alla rete

1. La domanda per l'allaccio alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli disponibili presso il Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente salvo i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge, e presentata agli uffici preposti del Gestore.
2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione, la tipologia della fornitura per cui si richiede l'allaccio, il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua e ogni altro dettaglio idoneo a circostanziarne l'uso.
3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
4. Il Gestore, qualora necessario, predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allaccio, con validità semestrale.

5. Il Gestore, nel caso previsto dal comma 4, esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell'importo preventivato, nel rispetto degli standard di servizio adottati. L'utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza.
6. Per le pertinenze delle unità immobiliari che non usufruiscono di fornitura condominiale ove non sia possibile l'attacco sull'impianto comune, con adeguamento del relativo contratto l'utente può richiedere l'installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese e stipulazione del contratto di fornitura.
7. Il Gestore in base alla tipologia di uso richiesta rilascia le autorizzazioni al richiedente nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è una somma versata dall'utente a copertura delle obbligazioni relative al contratto ed è variabile in funzione della tipologia di fornitura.
2. Il deposito cauzionale è fruttifero e non è soggetto ad IVA.
3. L'ammontare dell'importo del deposito cauzionale e le modalità di applicazione sono determinate secondo i criteri di cui alle Deliberazioni dell'ARERA.
4. Il deposito cauzionale applicato dal Gestore è determinato pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità riferiti al consumo dell'anno precedente.
5. Il Gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
6. Il deposito cauzionale non è dovuto qualora:
 - a) l'utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito (se prevista tra le modalità di pagamento del Gestore);
 - b) l'utente usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza;
 - c) l'utenza sia intestata ad uno degli enti locali di seguito indicati: Regione Liguria ed Enti da essa dipendenti, Città Metropolitana di Genova e Comuni ad essa appartenenti, come da elenco fornito dall'E.G.A.
7. Al momento dell'attivazione dell'utenza il Gestore determina il valore del deposito cauzionale sulla base di un valore determinato in relazione al consumo medio annuo per tipologia di utenza.
8. Tale importo, sulla base delle indicazioni dell'ARERA è fatturato con le seguenti modalità:
 - una I tranche pari al 50% al momento dell'attivazione;
 - una II tranche pari ad un ulteriore 25% nella prima fattura utile;
 - una III tranche pari al restante 25% nella fattura successiva.

9. È facoltà del Gestore, sentito l'utente, posticipare la fatturazione della I tranche alla prima fattura utile. In questo caso nella II tranche è fatturato il 75% dell'importo dovuto.
10. Il Gestore con cadenza annuale procede all'aggiornamento del deposito cauzionale sulla base del consumo dell'anno precedente. Il Gestore, ricalcolato il deposito cauzionale:
 - a) restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima fattura utile;
 - b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.
11. Il Gestore può reintrodurre il deposito cauzionale in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non andato a buon fine e/o revoca della stessa.
12. Per i titolari di contratti in essere che hanno successivamente attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è prevista la restituzione del deposito cauzionale qualora fosse stato versato al Gestore.
13. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, senza che l'utente sia tenuto a presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.
14. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale massimo, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 4, riferito agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.
15. In caso di morosità, di cui al successivo Titolo I Parte IV, non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore trattiene la somma versata e fattura nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento

1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura con le altre modalità, indicate nella Carta del Servizio, che il Gestore mette a disposizione.
2. La frequenza di fatturazione e di rilevazione delle letture devono rispettare lo standard minimo previsto dalle Deliberazioni ARERA. La frequenza di fatturazione sarà di norma trimestrale. In relazione alla tipologia di utenza, all'uso e alla fascia di consumo annuo è prevista una maggiore frequenza di fatturazione: bimestrale o mensile. La frequenza di rilevazione delle letture è stabilita dalla Carta del Servizio.
3. La fattura contiene le informazioni indicate dall'ARERA ed in particolare quelle relative all'utente finale e alla fornitura, il periodo di riferimento della fatturazione, la data e il numero delle letture effettuate ed in consumi rilevati, i conguagli, le modalità di pagamento, il deposito cauzionale eventualmente versato e le informazioni relative a guasti, disservizi e reclami.
4. Il Gestore, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti. La rateizzazione deve essere richiesta entro la data di scadenza

della fattura cui si riferisce il pagamento e concludersi entro la data di scadenza della fattura successiva.

Art. 10 – Importi accessori

1. Possono essere inseriti in fattura importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo:
 - a) spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);
 - b) eventuali imposte di legge;
 - c) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
 - d) arrotondamenti;
 - e) interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, spese postali ed eventuali costi sostenuti per i solleciti e/o le attività di sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;
 - f) importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del misuratore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica misuratori. In tal caso il Gestore si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere;
 - g) componenti perequative UI1, UI2, UI3, UI4 ed altre definite dall'ARERA.
2. Tali importi sono determinati dalla legge o dalle Autorità competenti.

Art. 11 – Determinazione dei consumi

1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del dispositivo di regolazione e della pressione a monte. Non sono ammesse forniture prive di strumenti di misurazione dei consumi. Il sistema di fornitura a "bocca libera", laddove esista ancora, deve avere fatturazione forfettaria basata sullo scaglione della tariffa base dell'uso domestico residente stabilito dall'A.T.O. Centro – Est.
2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà privata.
3. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore determina i consumi sulla base del consumo medio annuo rapportato ai giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.

Articolo 12 - Informazioni alle utenze indirette

1. È disposto l'obbligo per il Gestore di comunicare agli utenti indiretti, almeno una volta all'anno, talune specifiche informazioni di base sul servizio erogato, e in particolare:
 - a) l'indicazione dei contatti per il pronto intervento e per il servizio clienti;
 - b) una indicazione in forma grafica dei consumi dell'utenza raggruppata, che consenta all'utente indiretto di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con le modalità previste dall'art. 9.1. della direttiva trasparenza;
 - c) una indicazione, a fini comparativi, dei consumi medi giornalieri - espressi in litri al giorno per unità immobiliare – delle tipologie di utenza presenti nell'utenza raggruppata;
 - d) gli importi fatturati all'utenza raggruppata relativi almeno agli ultimi 12 mesi;
 - e) le modalità per ottenere le informazioni relative ai livelli di qualità, secondo quanto disposto dal comma 12.1 della direttiva trasparenza;
 - f) il più recente valore del parametro relativo al consumo medio annuo stimato (Ca), indicando sinteticamente le modalità del suo utilizzo;
 - g) il link alla pagina del sito ARERA in cui sono pubblicati gli standard qualitativi in un ambito di comparazione tra gestori.
2. È, inoltre, fatto obbligo di fornire ai medesimi utenti indiretti, al fine di applicare più correttamente le articolazioni tariffarie:
 - a) a) informazioni relative all'articolazione tariffaria approvata, aggiungendo informazioni specifiche relative alla costruzione della tariffa per le utenze domestiche residenti ai sensi del TICSÌ;
 - b) b) l'indicazione delle modalità utilizzabili per comunicare la numerosità del proprio nucleo familiare e la presenza o meno di contatori divisionali, prevedendo almeno una modalità via e-mail ed una tramite numero di telefono per messaggistica;
 - c) c) un modulo per l'espressione del consenso ad essere contattati personalmente dal Gestore, indicando la modalità prescelta (cartacea, e-mail, telefono, messaggistica, altro).
3. Infine, laddove il testo sia reso disponibile o concordato con l'Ente di governo dell'ambito, il Gestore dovrà fornire alle utenze indirette, al fine di renderle edotte circa le motivazioni sottostanti le previsioni normative e regolamentari in tema di misurazione individuale dei consumi e di equa applicazione delle articolazioni tariffarie:
 - a) una descrizione dei vantaggi equitativi della modalità di applicazione degli scaglioni di consumo pro capite;
 - b) illustrazione delle diverse possibilità teoricamente disponibili per ottenere la misurazione individuale dei consumi.

4. Nel primo quadriennio di applicazione, gli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3 si applicano alle sole utenze raggruppate costituite in condominio.
5. La modalità di comunicazione verso gli utenti indiretti potrebbe anche essere cartacea, per poi evolvere verso modalità più dirette laddove l'utilizzatore sotteso all'utenza raggruppata rilasci esplicito consenso. In fase di prima applicazione è consentita anche la consegna delle comunicazioni per il tramite dell'amministratore di condominio o altro referente dell'utenza raggruppata.

Articolo 13 - Strumenti per la corretta applicazione dell'articolazione tariffaria

1. È fatto obbligo per il Gestore di mettere a disposizione dell'utenza condominiale o suo delegato uno strumento di calcolo di semplice utilizzo che consenta la ripartizione degli importi fatturati tra ciascuna utenza indiretta secondo i criteri stabiliti nel TICSÌ. Lo strumento di calcolo dovrà prevedere l'inserimento delle informazioni pertinenti, con particolare riferimento a quelle relative a: numero di unità immobiliari suddivise per tipologia di utenza, consumo (rilevato o stimato) di ciascuna unità immobiliare e, per le sole utenze domestiche, numerosità degli abitanti a cui si applica la tariffa pro capite. Detto strumento dovrà essere costantemente aggiornato con l'articolazione tariffaria approvata e applicabile dal Gestore.
2. Il Gestore dovrà comunicare in fattura la disponibilità dello strumento di calcolo di cui al precedente comma 13.1, indicando l'indirizzo web presso cui ottenerlo. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle comunicazioni di cui al precedente comma 12.2.
3. L'accesso allo strumento di calcolo dovrà essere consentito a tutti gli interessati, con particolare riferimento ad amministratori di condominio, referenti dell'utenza raggruppata, singole utenze indirette, società di contabilizzazione.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3.4, lettera b) del TICSÌ, laddove l'informazione non sia già disponibile, il Gestore dovrà richiedere formalmente all'amministratore del condominio o al referente dell'utenza raggruppata l'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, da utilizzare ai fini della puntuale applicazione del criterio pro capite, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Esclusivamente nei casi in cui il Gestore non sia riuscito ad ottenere l'informazione neanche a seguito di richiesta formale, la tariffa domestica residenziale dovrà essere calcolata sulla base del criterio pro capite standard di cui al comma 3.4, lettera a) del TICSÌ.

Art. 14 – Durata, recesso e modifiche del contratto

1. Salvo condizioni specifiche previste nel contratto stesso, esso ha durata indeterminata.
2. Gli utenti, che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, sottoscritto per qualunque tipologia d'uso, devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice di servizio o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo. La cessazione comporta la disattivazione della fornitura con la sigillatura e/o la rimozione del misuratore, entro gli

standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del misuratore, la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati e l'addebito dei costi di chiusura o rimozione del misuratore secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 2.4 della Parte II del *“Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie al servizio idrico integrato”*.

3. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore sia interno non accessibile, l'utente finale deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore previo appuntamento concordato.
4. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espressa dall'utente finale che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
5. Qualora il misuratore sia collocato in posizione esterna accessibile ma risulti temporaneamente inaccessibile, il Gestore è tenuto ad effettuare successivi tentativi fino al buon esito delle operazioni di chiusura. Tutte le fatture emesse, ad esclusione di quella di chiusura, per periodi successivi alla data della disdetta non sono dovute.
6. In mancanza di disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi.
7. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante.
8. La riattivazione del servizio, nel caso in cui il misuratore sia stato sigillato, è svolta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione da parte dall'utente che subentra.
9. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.
10. Le spese per la risoluzione del contratto sono a carico dell'utente le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata.

Art. 15 – Volture e subentri

1. Le volture e i subentri sono disciplinati dalla Carta del Servizio e dal Prezzario di cui all'Allegato A.

Art. 16 – Rinuncia all'allaccio

1. Se nel corso dell'iter di esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allaccio, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito e alle eventuali spese amministrative già sostenute (es. per la richiesta di permesso di rottura suolo dell'Ente competente), trattenendole sulle somme già versate dall'utente.

Art. 17 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive

1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.
2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso da inviarsi tramite raccomandata A.R., può risolvere il contratto di somministrazione.
3. E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze.
4. Il Gestore segnala al Comune di competenza e alla Città Metropolitana di Genova e qualora necessario alle Forze di Pubblica Sicurezza la presenza degli allacci non regolari e/o abusivi rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete di acquedotto.

Art. 18 – Interruzioni e irregolarità del servizio

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.
2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio.
3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.
4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.
6. Eventuali responsabilità del Gestore sono accertate, per quanto di competenza, dell'Ufficio d'Ambito Centro – est della Città Metropolitana di Genova.

Art. 19 – Controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o a mezzo di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le operazioni, come meglio specificate nel seguito e comunque per assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali:

- a) letture misuratori;
- b) verifica dello stato di conservazione dell'impianto di propria competenza ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni;
- c) eventuali riparazioni guasti o sostituzione del misuratore;
- d) chiusura e riattivazione della fornitura;
- e) sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;

Art.20 – Prelievi abusivi

1. Si considerano prelievi abusivi tutti quei comportamenti con i quali il privato si impossessa delle risorse idriche e le utilizza in mancanza delle autorizzazioni o concessioni prescritte ed in mancanza di un rapporto contrattuale con il Gestore
2. Tutti i prelievi abusivi sono denunciabili e perseguibili a norma di legge.
3. Il Gestore, che rileva i comportamenti di cui al comma precedente, segnala gli stessi all'Autorità amministrativa, se costituiscono illecito amministrativo, o all'Autorità giudiziaria, se costituiscono reato.
4. In conseguenza dell'accertato abuso, il gestore ha facoltà di sospendere il flusso idrico tramite disattivazione fino all'eliminazione dell'abuso.
5. Colui che ha prelevato abusivamente l'acqua è tenuto al rimborso, al Gestore, di tutte le spese causate dal fatto abusivo.

TITOLO II: DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 21 – Allaccio e punto di consegna

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l'allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna nel rispetto delle condizioni tecniche riportate all'art. 22.
2. In base alla portata richiesta ed alle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, il Gestore, individuata la migliore soluzione tecnica possibile, determina le caratteristiche dell'allaccio con particolare riferimento al percorso delle tubazioni. Il punto di allaccio, la posizione del misuratore, la tipologia ed il calibro del misuratore sono stabiliti dal Gestore in relazione alla fornitura richiesta ed alle caratteristiche della rete di distribuzione, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente finale è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Gestore dovesse riscontrare anomalie di funzionamento può procedere alla sostituzione del misuratore stesso ovvero ad intervenire sulle altre componenti della derivazione.

3. Il misuratore deve essere dotato di valvola di non ritorno o comunque definita, posta, di norma a valle del misuratore, per prevenire eventuali immissioni di liquidi nella rete di distribuzione.
4. Qualora la stessa sia stata posizionata a monte del misuratore, il Gestore deve garantire che non arrechi danni o disservizio nella distribuzione e misurazione di acqua potabile agli utenti.
5. Eventuali guasti, disservizi, perdite, ecc. dovuti al posizionamento della valvola ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non sono addebitabili all'utenza.
6. Sul punto di consegna si stabilisce quanto segue:
 - a) Il punto di consegna è individuato nella bocca di uscita del misuratore;
 - b) Qualora sia stata installata dal Gestore a valle del misuratore una valvola di non ritorno, comunque definita, il punto di consegna è individuato a valle della valvola di non ritorno stessa;
 - c) Qualora sia stata installata dal Gestore una valvola d'intercettazione il punto di consegna è individuato a valle della valvola d'intercettazione stessa;
 - d) Nelle bocche antincendio ancora sprovviste di misuratore il punto di consegna corrisponde alla bocca di uscita della valvola di alimentazione (apertura/chiusura) del Gestore;
7. Il Gestore, in coerenza con quanto approvato dall'E.G.A. nel Programma degli Interventi, provvede ad adeguare gli impianti non conformi a quanto sopra.
8. Sono di competenza del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua sino al punto di consegna, ivi compresi il misuratore stesso, il raccordo di collegamento, la valvola di non ritorno o comunque denominata e la valvola d'intercettazione.
9. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui all'art. 146, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di norma è installato un unico misuratore per ciascuna utenza, anche nel caso di condomini.
10. Il Gestore è tenuto, nel caso di condomini, ad installare un misuratore per singola unità abitativa qualora tale volontà sia conforme alle disposizioni di legge che regolano la vita del condominio.
11. Con riferimento alle nuove costruzioni, il Gestore è tenuto, ove tecnicamente possibile, a stipulare un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare.
12. È a carico del richiedente ogni onere per l'installazione dell'impianto interno di distribuzione.
13. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione.
14. Nel caso di installazione del misuratore in vani tecnici, nicchie a muro e armadi, l'utente finale deve adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare manomissioni e danneggiamenti al

misuratore, al raccordo di collegamento, alla valvola di non ritorno comunque denominata, laddove esistente, derivanti dal suo comportamento compresi i relativi sigilli o derivanti dal gelo; in caso contrario l'utente finale è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione addebitati applicando il prezzario in vigore.

15. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, sono addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Gestore per l'adeguamento richiesto.
16. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione, le relative opere di canalizzazione per l'ampliamento della rete idrica sono a carico soggetto costruttore.
17. I costi delle prestazioni di cui ai precedenti commi sono determinati con decisione dell'E.G.A., di concerto con il Gestore.
18. Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata.
19. Il Gestore può inserire nella derivazione di utenza un limitatore di portata al fine di garantire un funzionamento corretto della rete di distribuzione.

Art. 22 – Pressione e portata

1. La somministrazione di acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del misuratore, collocato come meglio specificato agli artt. 21 e 24 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.
2. Il valore minimo di carico idraulico garantito alle utenze ubicate in prossimità di condotte di distribuzione principali è normalmente di 5 (cinque) metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.
3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 (settanta) metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale.
4. Per le utenze domestiche la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non può essere di norma inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore come definito dalla Carta del Servizio.
5. La portata minima garantita al punto di consegna non è, di norma, inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra.
6. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è compito del Gestore sia renderne

edotto l'utente sia proporre all'E.G.A. l'inserimento nel Programma degli Interventi gli adeguamenti che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

Art. 23 – Strade non canalizzate

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglie le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le necessarie altre condizioni tecniche.
2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richieda comunque l'allaccio, il Gestore redige un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa è sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento. L'impianto realizzato farà parte della rete idrica comunale in gestione.
3. L'utente può altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto Gestore. I lavori sono effettuati sotto la supervisione del Gestore; al termine, le condotte, superato positivamente il collaudo, entrano a far parte della rete idrica comunale in gestione. Tutte le manovre, le manutenzioni e le riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore.

Art. 24 – Posizione degli apparecchi di misura

1. In merito al posizionamento degli apparecchi di misura occorre distinguere tra:
 - a) Nuovi collochi;
 - b) Spostamento misuratori esistenti.
- a) Nuovi collochi
 - I. I misuratori di norma sono collocati sulla proprietà pubblica.
 - II. È facoltà dell'utente richiedere che il misuratore sia collocato in proprietà privata. Detta ubicazione è valutata in via discrezionale dal Gestore, affinché siano garantite, anche nel tempo, l'accessibilità diretta dal suolo pubblico alla proprietà privata e la manovrabilità.
 - III. In detto caso, in fase di esecuzione del sopralluogo per la definizione del lavoro, viene rilasciato all'utente un documento nel quale sono indicate anche le dimensioni della nicchia del misuratore a carico dell'utente finale che, nella sua realizzazione, deve utilizzare uno sportello dotato di serratura universale (triangolare o quadrata). L'utente finale deve mantenere accessibili e ispezionabili gli alloggiamenti dei misuratori. In caso di realizzazione di nicchie a muro l'utente finale deve realizzare la traccia tra il piano stradale e la nicchia stessa.
 - IV. E' possibile l'ubicazione del misuratore a terra, in apposito pozzetto realizzato dal Gestore i cui costi sono a carico dell'utente finale sulla base del Prezzario.

- V. Il misuratore di norma è installato in appositi alloggiamenti ad uso esclusivo del misuratore.
- VI. Il Gestore deve concordare con l'utente finale le modalità di esecuzione degli interventi.
- VII. Il colloco è sempre realizzato dal Gestore.
- VIII. Il colloco avviene successivamente al pagamento del preventivo da parte dell'utente, e successivamente alla stipula del relativo contratto di fornitura.
- IX. Tutti gli impianti di nuova installazione sono provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno o comunque denominata o valvola d'intercettazione. Il Gestore nell'ambito degli interventi di manutenzione provvede a sostituire gli impianti non conformi.
- X. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e delle derivazioni a monte dello stesso fino al punto di consegna, anche quando queste si trovino su proprietà privata. Nel caso di intervento su tali parti di impianto da parte del Gestore resta a esclusivo carico dell'utente finale il ripristino dell'area di proprietà privata.
- XI. Nei casi in cui si accerti che il proprietario dell'immobile su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Gestore, quest'ultimo è esonerato da responsabilità.
- XII. In tal caso il Gestore può agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti.

b) Spostamento misuratori esistenti

- I. Lo spostamento di misuratori è sempre eseguito dal Gestore e può avvenire:
 - 1. se richiesto dall'utente finale, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta;
 - 2. su determinazione del Gestore nei casi in cui:
 - non sia stato possibile accedere al misuratore per più di un anno per cause non imputabili al Gestore;
 - il Gestore riscontri un inadeguato posizionamento.
- II. Nel caso di spostamento richiesto dall'utente finale, le spese per lo spostamento sono a carico dell'utente richiedente in coerenza con quanto previsto dal Prezzario.
- III. Nel caso di spostamento deciso dal Gestore:
 - se lo spostamento è conseguente alla inaccessibilità di cui al punto a) le spese sono a carico dell'utente stesso;
 - negli altri casi le spese sono a carico del Gestore.

- IV. In ogni caso le spese per il ricollegamento degli impianti interni al misuratore sono a carico dell'utente.
 - V. Lo spostamento può avvenire comunque in proprietà privata (es.: muro di cinta, in nicchia dedicata su facciata del fabbricato, ecc. o in locali tecnici dedicati) ma sempre in modo da garantire l'accessibilità e la manovrabilità da parte del Gestore.
 - VI. A seguito dello spostamento del misuratore che prevede l'arretramento della posizione rispetto alla precedente, le parti di impianto a valle della nuova posizione diventano di proprietà dell'utente finale solo previa verifica e attestazione del buono stato di conservazione e di conformità alla normativa vigente, certificate in apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti interessate e sottoscritto da entrambe.
2. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione non autorizzata dal Gestore o destinata ad inficiare il regolare funzionamento del misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, al ripristino oneroso della situazione precedente o alla risoluzione del contratto di fornitura. In tal caso il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate per quell'utenza ovvero, in mancanza, sulla base del consumo medio annuo.

Art. 25 – Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.
2. L'utente finale deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.
3. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle del punto di consegna.
4. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Art. 26 – Prescrizioni

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

4. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Art. 27– Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica salvo nel caso in cui il Gestore, su richiesta dell'utente, rilasci formale autorizzazione.
3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.
4. In caso di esecuzione di prese per l'alimentazione di serbatoi privati gli stessi dovranno presentare bocca d'alimentazione al di sopra del livello massimo, in modo da impedire il ritorno dell'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 28 – Verifica dei misuratori

1. Qualora un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può chiederne per iscritto la verifica al Gestore che deve dare riscontro entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio indicando all'utente gli eventuali costi dell'operazione mediante Prezzario o apposito preventivo.
2. Il Gestore, a seguito di richiesta di verifica del misuratore provvede alla sua sostituzione entro i termini indicati dalla Carta del Servizio con altro di pari caratteristiche che resta installato al posto di quello oggetto della verifica; il misuratore sostituito viene inviato a un laboratorio terzo di verifiche metrologiche per attestarne il funzionamento; il risultato della verifica viene comunicato entro i termini indicati nella Carta del Servizio.
3. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, compresa anche l'installazione del nuovo misuratore, sono a carico dell'utente sulla base di quanto indicato dal Prezzario.
4. Se la verifica dimostra un funzionamento irregolare, cioè oltre i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni e dell'eventuale sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore; il consumo fatturato dal misuratore non conforme è valutato in maniera analoga alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4.

TITOLO III: BOCCHE ANTINCENDIO

Art. 29 – Bocche antincendio ad uso privato

1. Il servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi o per altre comprovate gravi situazioni di emergenza.
3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti Autorità.
4. La presa di alimentazione dell'impianto è installata dal personale incaricato dal Gestore, sulla base di una analisi delle specifiche tecniche fornite dall'utente, tenendo conto della capacità di alimentazione della rete di distribuzione e previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Le bocche antincendio dotate di misuratore sono disciplinate dalle disposizioni tecniche contenute negli articoli dal 21 al 28 del presente Regolamento.
6. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di verifica dell'impianto o uso spegnimento incendi, registrati dal misuratore saranno fatturati alla tariffa vigente.
7. Per le bocche antincendio prive di misuratore ogni variazione delle specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata dal Gestore una penale pari al doppio del canone annuo.
8. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dalla valvola di intercettazione sulla presa di alimentazione, nonché le spese di apposizione dei sigilli sono a carico dell'utente.
9. Al momento del completamento dell'impianto di competenza dell'utente e relativa comunicazione scritta al Gestore, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa.
10. A seguito di richiesta scritta dell'utente, previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.
11. L'utente può servirsi delle prese nei casi di cui al comma 2, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore successive affinché possa eventualmente provvedere alla riposizione dei sigilli.
12. Nel caso in cui sia constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o emergenza e non sia stato dato il tempestivo avviso di cui sopra, il Gestore applicherà all'utente una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, salvo il maggior danno accertato.

13. Il Gestore, su richiesta dell'utente, fornisce i dati caratteristici di portata e pressione concedibili per l'utenza antincendio. Qualora i suddetti valori siano insufficienti per le necessità dell'utente finale, quest'ultimo deve dotare l'impianto di sufficiente accumulo e pressurizzazione per l'ottenimento dei valori richiesti.

Art. 30 – Canone e deposito cauzionale

1. Per le bocche antincendio ad uso privato, ancora sprovviste di misuratore, è prevista la corresponsione di un canone annuo il cui ammontare è stabilito con Decisione dell'E.G.A. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31– Prescrizioni generali

1. L'utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche vigenti.

Art. 32 – Perdite occulte

1. L'importo del consumo di acqua determinato dal misuratore è dovuto al Gestore anche a seguito di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente.
2. Per perdite occulte si intendono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà.
3. L'Utente che ha subito una perdita occulta, la quale ha comportato elevati consumi di acqua, potrà accedere ad una tariffazione agevolata relativa al consumo rilevato dal contatore nel periodo in cui si è verificata la perdita occulta secondo le disposizioni di cui al "Disciplinare tecnico per la gestione delle perdite idriche occulte" allegato alla Carta del Servizio, nonché reperibile sul sito istituzionale del Gestore.
4. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede a darne comunicazione all'utente con la massima tempestività possibile, ricorrendo anche a comunicazione telefonica e/o di posta elettronica, e comunque per iscritto entro 30 giorni dalla data di rilevazione della lettura che ha evidenziato il consumo anomalo.
5. Nel caso in cui il Gestore tardi o ometta di comunicare la presenza di un consumo anomalo e previa presentazione della documentazione richiesta nei commi precedenti attestante il verificarsi della perdita, oltre all'agevolazione di cui sopra, l'utente avrà diritto ad un indennizzo in fattura pari alla differenza tra il valore fatturato ricalcolato con le modalità sopra descritte e il valore calcolato applicando le tariffe contrattuali al proprio consumo medio annuo.

Art. 33 – Attività informativa

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolge attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti anche sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.
2. Le modalità per l'attuazione di quanto sopra sono specificate nella Carta del Servizio.
3. Qualora l'utente voglia conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua fornita può rivolgersi al Gestore secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

PARTE III: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ

Art. 34 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. La parte III del presente Regolamento stabilisce una disciplina omogenea degli scarichi industriali, assimilati ai domestici e domestici, che recapitano direttamente o indirettamente nelle pubbliche fognature, al fine di:
 - a) raggiungere gli obiettivi previsti circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue;
 - b) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali, di cui alla normativa nazionale e regionale, secondo le priorità indicate;
 - c) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi.
2. Le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e procedimento di autorizzazione dei relativi scarichi, riguardano:
 - a) la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali e assimilate ai domestici immesse nelle pubbliche fognature secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - b) la regolamentazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle aree esterne secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - c) il controllo degli scarichi di cui ai punti precedenti allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi;
 - d) le immissioni vietate.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 35 – Catasto degli scarichi

1. Il Gestore, in collaborazione con i Comuni, realizza un catasto degli scarichi delle pubbliche fognature che è a disposizione dell'E.G.A. Centro – Est e dei Comuni richiedenti.
2. A tal fine tutti gli insediamenti siti sul territorio dell'E.G.A. Centro – Est sono censiti e classificati dal Gestore secondo tempi e modalità concordate con l'E.G.A. Centro - Est.
3. La gestione e il relativo aggiornamento del catasto di cui al punto 1 è onere del Gestore.

Art. 36 – Contratto di servizio

1. La prestazione del servizio di fognatura e depurazione è normalmente subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione idrica, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. In caso di assenza di fornitura di acqua potabile è stipulato un contratto riferito al solo servizio di fognatura e depurazione. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali è previsto un contratto specifico e relative condizioni di fornitura, il perfezionamento del contratto è subordinato all'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente.
2. Qualora l'utente disponga di propria fognatura ed impianto di depurazione con scarico in acque superficiali, lo stesso è esentato dal relativo corrispettivo.
3. Qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che provvede alle necessarie modifiche contrattuali.
4. I soggetti titolati a rappresentare gli edifici residenziali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 marzo di ogni anno o secondo la data comunicata dal Gestore, devono dichiarare al Gestore, attraverso la lettura dei misuratori, la quantità delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione sarà determinato sulla base delle disposizioni dell'ARERA. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applica l'importo per il servizio di fognatura e depurazione secondo i criteri di cui all' art. 71 del presente Regolamento.
5. I soggetti titolati a rappresentare gli stabilimenti industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro la data comunicata dal Gestore, devono dichiarare al Gestore, attraverso la lettura dei misuratori, la quantità delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione è determinato sulla base delle disposizioni dell'ARERA. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applica l'importo per il servizio di fognatura e depurazione secondo i criteri di cui all'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 37 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di fognatura e depurazione è, di norma, prestato alle utenze ubicate in zone servite dalla rete fognaria, entro i limiti specificati nella Parte III, Titolo II del presente Regolamento.
2. Per le utenze domestiche, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il titolare del contratto dell'unità immobiliare, o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano nelle pubbliche fognature.
3. Per le utenze industriali, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il soggetto titolato allo svolgimento dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art. 38 – Autorizzazioni

1. *Autorizzazione all'allaccio.* L'allaccio alla pubblica fognatura di ogni insediamento, domestico, industriale, commerciale e artigianale è autorizzato dal Comune competente, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Gestore, come formulato al successivo articolo 40, fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di collettore fognario di proprietà della Città Metropolitana, l'allaccio è autorizzato dal Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Per tutti gli allacciamenti esistenti alla data del 25 maggio 2005¹ l'autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore ha la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate nel presente Regolamento, nonché di chiedere gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
2. Per gli insediamenti che producono scarichi domestici - esistenti e nuovi - l'autorizzazione all'allaccio consente l'attivazione degli scarichi senza necessità di ulteriore autorizzazione.
3. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne di insediamenti in cui si svolgano le attività di cui all'art.49, comma 1, devono essere autorizzati dalla Città Metropolitana di Genova.

Art. 39 – Obbligo di allaccio

1. E' obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è inferiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previo parere favorevole del Gestore del servizio reso sulla base di comprovate ragioni tecniche. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti esistenti di cui al comma 8 i limiti di distanza e dislivello di deroga all'allaccio alla pubblica fognatura sono ridotti a 150 metri e a 10 metri.

1 Data di entrata in vigore del primo Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato.

2. La quota è da intendersi come elevazione della fognatura pubblica rispetto al punto di scarico dell'insediamento.
3. È obbligatorio l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non ostino motivi tecnici e gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale. Gli Enti di governo dell'ambito, nel consentire l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto dell'effettiva sostenibilità, in essere e di previsione, del sistema depurativo, considerando la capacità organica di progetto residuale ancora disponibile dell'impianto di depurazione finale, al netto della pianificazione di allacciamenti di nuove utenze civili eventualmente bilanciata da opere di potenziamento del medesimo sistema depurativo, il tutto riferito alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito.
4. In caso di notevoli impedimenti tecnici e/o di eccessivi oneri economici, il Comune può esentare dall'obbligo di allaccio gli insediamenti per i quali sia stata presentata apposita richiesta. Per gli insediamenti esentati dall'obbligo di allaccio in fognatura, ivi compresi quelli di cui ai precedenti commi 1 e 3, vige comunque l'obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui i soggetti titolari, pur essendo allacciati alla pubblica fognatura, siano privi di autorizzazione concessa dall'Ente competente, sono tenuti, su richiesta del Gestore, a presentare la pratica di allaccio alla pubblica fognatura.
6. Per tutti gli insediamenti, l'allaccio deve essere richiesto ai sensi del successivo art. 40 e realizzato, ai sensi dell'art.41, entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il Gestore, su richiesta motivata dell'utente, può accordare un ulteriore termine non superiore a tre mesi.
7. Trascorsi i termini di cui sopra, il Comune, trasmette agli utenti ai sensi di legge (Raccomandata A/R e/o notificazione) l'ingiunzione di allaccio. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi nelle località in cui esiste la rete fognaria.
8. Analogamente nel caso in cui non ci sia richiesta di allaccio da parte del soggetto obbligato ai sensi del comma 1, il Comune trasmette l'ingiunzione di allaccio come previsto al comma 7. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi, nelle località in cui è stata costruita o modificata la rete fognaria.
9. In relazione ai casi specificati al punto precedente, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allaccio, a spese dei soggetti obbligati.
10. Gli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura, previa adeguata informazione agli utenti, devono essere sottoposti all'adeguamento degli allacci qualora esso sia reso necessario da:
 - a. entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi;
 - b. modifica, ampliamento o ricostruzione di sistemi fognari esistenti;
 - c. motivi igienico sanitari, di sicurezza o funzionalità degli impianti fognari e depurativi, o comunque non conformità alle norme vigenti in materia.

11. Le modifiche e gli adeguamenti sono a carico dell'utenza, solo qualora non risultino conformi alla normativa in materia.
12. Il Gestore ha la facoltà di verificare la regolarità tecnica e normativa degli allacci esistenti. Il Gestore comunica al Comune gli allacci ritenuti non conformi per l'adeguamento degli stessi alle disposizioni tecniche e sanitarie.
13. In tutte le situazioni per le quali non si configura l'obbligo di allaccio, spetta ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da insediamenti civili ed alla Città Metropolitana per quelli provenienti da insediamenti produttivi.

Art. 40 – Domanda di autorizzazione all'allaccio

1. La domanda di allaccio alla pubblica fognatura deve essere intestata al Sindaco del Comune proprietario della rete fognaria. La domanda deve essere presentata al Comune stesso secondo l'apposita modulistica fornita dal Comune e concordata con il Gestore. Il Comune provvede a trasmettere al Gestore copia della domanda per il parere di competenza come da art. 38, comma 1.
2. Il richiedente è tenuto al versamento al Comune delle spese di istruttoria. Le ricevute del pagamento delle spese di istruttoria, devono essere allegate alla domanda.
3. La domanda di allaccio di cui al comma 1 deve essere corredata di un progetto e di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, salvo quanto previsto dal successivo comma 8 del presente articolo.
4. Il Gestore provvede a trasmettere al Comune il parere tecnico elaborato a compimento dell'attività istruttoria.
5. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'autorizzazione è trasmessa sia all'utente sia al Gestore. Tale termine rimane sospeso se il Comune o il Gestore richiedono ulteriore documentazione tecnica per la valutazione istruttoria. La sospensione ha termine dal momento del ricevimento della documentazione tecnica richiesta. Il procedimento è archiviato se non sono trasmesse le integrazioni entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Il Gestore, di concerto con il Comune, stabilisce se trattasi di opera per cui occorra la documentazione riportata al comma 3, oppure se trattasi di opera di piccola entità per cui è possibile la presentazione della domanda corredata solo dei dati ritenuti indispensabili (n° diametro, qualità materiale, distante, ecc.) fatta salva l'acquisizione degli elementi caratteristici secondo lo schema sopra descritto.
7. I Comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con professionisti abilitati, sia degli Enti locali sia esterni, al fine di stabilire prezzi concordati per la redazione dei progetti e per tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi (direzione lavori, sicurezza, ecc.).
8. Il progetto può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell'interessato, a seguito di presentazione di preventivo e previa corresponsione del relativo compenso.

9. Durante la fase istruttoria il Gestore verificherà l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento.
10. Verificata la completezza della domanda e la regolarità della documentazione, il Gestore rilascia il parere tecnico al Comune per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione.
11. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalle vigenti norme, dagli eventuali diritti di terzi e dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e alle autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.
12. Il titolare della domanda, 7 giorni prima della presunta data di fine lavori e comunque prima dell'attivazione dello scarico, deve darne comunicazione al Gestore. Il Gestore è tenuto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti con il progetto presentato. Il Gestore rilascia il certificato di regolare esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.

Art. 41 – Lavori di allaccio

1. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura sono eseguiti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico edilizie, fatti salvi i diritti di terzi.
2. In particolare sono a carico degli interessati le spese relative a:
 - a) rotture suoli, scavi, demolizioni, allontanamento materiali di risulta;
 - b) costruzione dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia in proprietà privata che pubblica fino all'innesto con la pubblica fognatura e posizionamento del pozzetto d'ispezione con relativo chiusino;
 - c) riempimento degli scavi, ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manomesso per realizzare l'allaccio, nonché la rimozione di altre utenze e il loro ripristino.
3. I suddetti ripristini sono effettuati a perfetta regola d'arte e con materiali e tecniche indicati dai competenti uffici comunali.
4. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione sono a carico del costruttore.

Art. 42 – Norme tecniche

1. Il Gestore richiede all'utente l'adeguamento degli allacci esistenti non conformi alle norme tecniche del presente Regolamento, in concomitanza con i lavori di rifacimento della rete fognaria o di tratti della stessa, salvo procedure diverse rese necessarie da motivate esigenze tecniche o igienico – sanitarie.

2. Sul suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico deve essere rispettata la profondità prevista dai regolamenti o dalle prescrizioni degli Enti proprietari (Comune, Città Metropolitana, Anas, ecc.). In caso di impossibilità le reti devono essere protette con guaina in acciaio o ghisa o soletta in calcestruzzo armato.
3. I manufatti insistenti sul suolo pubblico e sulle aree private carrabili aperte al pubblico, devono avere pareti dello spessore di cm. 25 e i chiusini devono essere in ghisa carrabile o di materiale classificato come DN 400, ed essere comunque conformi all'art. 43, comma 1.
4. I fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi su quest'ultima nel suo terzo medio superiore sia che si tratti di fognatura bianca, nera e/o mista, mediante pozzetto di allaccio e/o all'interno di un pozzetto preesistente. Eventuali deroghe per manifeste impossibilità di tipo tecnico sono concordate di volta in volta con il Gestore.
5. I fognoli devono essere:
 - a) collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area coperta e a una profondità tale da garantire la resistenza allo schiacciamento derivante da carichi esterni permanenti o accidentali;
 - b) posati su terreno stabile e protetti con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, o costruiti con tubazioni autoportanti;
 - c) innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze.
6. I fognoli devono avere:
 - a) sezione curvilinea;
 - b) pareti completamente impermeabili e lisce;
 - c) pendenza non inferiore al 2%;
 - d) diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
 - e) immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.
7. I fognoli in cemento non sono ammessi per le reti nere, sia nel caso di nuovi allacci sia nel caso di allacci esistenti di cui si prevede la ristrutturazione.
8. In caso di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore può ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto nel terzo superiore della fognatura stradale, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.
9. Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere munite di sifone e ispezionabili alla loro base. In caso di difficoltà tecniche nell'installazione del sifone alla base delle colonne bianche e/o nere, difficoltà che l'utente ritiene di non poter superare, si può assumere una dichiarazione del progettista o dell'intestatario della pratica che dichiara l'impossibilità dell'installazione, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.

10. I manufatti di ispezione sono previsti ad ogni confluenza di due canalizzazioni nonché ad ogni sensibile variazione plano-altimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.
11. I manufatti di ispezione devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere del tipo a scorrimento continuo;
 - b) garantire l'impermeabilità sia interna che esterna;
 - c) essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica.
12. Nel caso di reti bianche e nere, adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.
13. Le caditoie sono, di norma, provviste di sifone e ricevono esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse. Devono essere disposte a distanza tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di pioggia ed evitare ristagni di acqua.
14. Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale possono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale mediante pozzetto di allaccio, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, senza by-pass o scarichi intermedi, bianchi o neri. Sono soggette a tale obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti.
15. Le reti tecnologiche esistenti devono essere munite di pozzetto di campionamento subito prima della loro confluenza in altri fognoli privati.
16. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
17. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi. Il pozzetto di campionamento deve essere atto a consentire il prelievo di campioni; a tal fine deve garantire il trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri.
18. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico deve essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.
19. E' vietata l'immissione nei fognoli di rifiuti solidi o di sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento della fognatura comunale.

Art. 43 – Modifica dell'allaccio

1. Gli impianti e le condotte di allaccio degli insediamenti alle pubbliche fognature devono essere sottoposti a regolare manutenzione affinché ne sia garantito il buon funzionamento.

2. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, o sostituire tratti di fognatura privata esistente e recapitante in pubblica fognatura, nel caso di modifica del punto di allaccio deve presentare domanda secondo le modalità indicate nell'art. 40.

Art. 44 – Servitù di fognatura

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura richieda l'utilizzazione di fognoli privati esistenti o l'attraversamento di proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo, o del fondo, la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentandone una copia autenticata al Gestore, congiuntamente alla domanda di allaccio. La servitù di passaggio deve risultare da atto scritto o in alternativa è ammesso un assenso scritto da parte della proprietà della fognatura o del terreno sotto forma di autocertificazione.

Art. 45 – Strade ed aree private

1. Le strade e le aree private raccordate con la viabilità pubblica devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche, secondo le indicazioni del Comune.
2. La realizzazione di nuove reti fognarie deve essere effettuata sulla base di un progetto approvato dal Gestore.
3. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere realizzata la canalizzazione delle acque bianche e nere, sempre sulla base di un progetto approvato dal Comune e dal Gestore, per quanto di rispettiva competenza. Tali opere costituiscono oneri obbligatori per l'impresa costruttrice. Costituiscono, altresì, oneri di urbanizzazione le opere di prima urbanizzazione di cui alla normativa vigente. La Città Metropolitana di Genova non risponde di deficienze imputabili a convenzioni di lottizzazione che non abbiano previsto tali oneri di uno o più parti contraenti.

TITOLO III: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 46 – Classificazione scarichi

1. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono classificati in base alla tipologia di acqua reflua scaricata e si suddividono in:
 - a) Scarichi di acque reflue domestiche, come definite all'art. 74, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, trattasi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - b) Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, come definite dall'art. 101 comma 7, lettere a, b, c, d, f. del D.Lgs. 152/2006. In relazione a quanto previsto al

comma 7 bis dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, possono assimilarsi agli scarichi domestici gli scarichi di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, aventi caratteristiche quali-quantitative tali da garantire il soddisfacimento delle condizioni previste dal suddetto articolo, come disciplinato dall'art. 48 del presente Regolamento.

- c) Sono altresì assimilabili agli scarichi domestici, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e, del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 3 della Legge Regionale n. 29/2007, le acque reflue industriali che presentano caratteristiche quali-quantitative di cui all'allegato A della sopracitata Legge, come disciplinato dall'art. 47 del presente Regolamento.
- d) Scarichi di acque reflue industriali, come definite all'art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 152/2006, trattasi di qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque meteoriche di dilavamento e comunque non assimilabili alle domestiche.
- e) Scarichi di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate e acque reflue di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti degli insediamenti produttivi disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/2009.

Art. 47 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento non contaminate, con recapito in pubblica fognatura, devono essere autorizzati dalla Autorità competente, come disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, avvalendosi della collaborazione tecnica del Gestore.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è presentata utilizzando la modulistica predisposta in base alla tipologia del titolo autorizzativo, reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/> corredata dalla documentazione specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica.
3. Nel caso di variazioni di titolarità dell'attività che origina lo scarico autorizzato, deve essere presentata domanda di voltura dell'autorizzazione vigente da parte del nuovo titolare, utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/> corredata dalla documentazione specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è subordinato all'acquisizione del parere tecnico del Gestore di cui al successivo art. 50 del presente Regolamento.

Art. 48 – Assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilati a scarichi domestici sono ammessi nelle reti fognarie, ove conformi alle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/2006 le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche quali-quantitative di cui all'Allegato A della Legge Regionale 29/2007 possono essere assimilate alle acque reflue domestiche.
3. Gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 non sono in alcun modo considerati assimilabili.
4. Con riferimento ai criteri di assimilabilità di cui alla Legge Regionale 29/2007 sono assimilate alle acque reflue domestiche e di conseguenza sempre ammesse in fognatura, le acque reflue industriali che presentino i requisiti di cui all'Allegato A, Scheda 1, della Legge regionale citata (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale).
5. Con riferimento ai criteri di assimilabilità di cui alla Legge Regionale 29/2007 possono essere assimilate alle acque reflue domestiche e di conseguenza sempre ammesse in fognatura, le acque reflue industriali che presentino i requisiti di cui all'Allegato A Scheda 2 (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata). Il Titolare dell'attività dovrà comunicare all'Autorità competente, preventivamente all'attivazione dello scarico, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui alla citata Scheda 2, tramite apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/>, ai fini della verifica dell'assimilabilità dello scarico.
6. Per le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali assimilate a domestiche di cui ai commi 4. e 5. lo scarico non necessita di alcuna autorizzazione fatto salvo il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale rilasciato dal Comune di competenza. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.
7. A prescindere dalla tipologia di attività svolta, sono inoltre assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che, prima di qualunque eventuale trattamento di depurazione, rispettano i valori limite dei parametri indicati nell'Allegato A, Scheda 3 della Legge Regionale n. 29/2007 con le seguenti modalità:
 - a) Il Titolare dell'attività presenta richiesta di assimilazione all'Autorità competente utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/>, corredata dalla documentazione specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica;
 - b) Previa acquisizione del parere tecnico del Gestore di cui all'art. 50 del presente Regolamento l'Autorità competente rilascia un'autorizzazione temporanea allo scarico, con validità annuale, finalizzata alla verifica dei requisiti di cui alla sopracitata Scheda 3;
 - c) Alla scadenza dell'autorizzazione temporanea allo scarico, verificati i requisiti per l'assimilabilità, l'Autorità competente classifica lo scarico come assimilato a domestico dandone comunicazione al Titolare ed agli Enti competenti;

- d) Il Gestore effettua le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei requisiti di assimilabilità, i cui esiti dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità competente. Qualora lo scarico risulti non conforme ai requisiti di cui alla sopracitata Scheda 3 il Titolare dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, come specificato nel precedente art. 47 al fine di regolarizzare la propria posizione autorizzativa.
8. Il Titolare dell'attività, di cui ai commi 4, 5 e 7, dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità competente ed al Gestore qualunque variazione gestionale e/o operativa dell'attività che possa incidere sull'assimilabilità dello scarico al fine di rivalutare l'eventuale riclassificazione dello stesso.
9. Restano salvi i criteri di assimilabilità previsti dall'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
10. Con riferimento al comma 7bis dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, ove il Gestore non ravvisi criticità nel sistema di depurazione, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) trattamento di olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale;
 - b) aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili;
 - c) conformità alle modalità di scarico, in termini quali – quantitativi, di acque reflue di vegetazione come espresse nel parere tecnico del Gestore rilasciato ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento.
11. Il Titolare dell'attività olearia presenta richiesta di assimilazione all'Autorità competente utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/>, corredata dalla documentazione specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica.
12. Previa acquisizione del parere tecnico del Gestore di cui all'art. 50 del presente Regolamento l'Autorità competente rilascia un'autorizzazione temporanea allo scarico, con validità annuale, finalizzata alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma 10 del presente articolo.
13. Alla scadenza dell'autorizzazione temporanea allo scarico, verificati i requisiti per l'assimilabilità, l'Autorità competente classifica lo scarico di acque reflue di vegetazione come assimilato a domestico dandone comunicazione al Titolare ed agli Enti competenti.
14. Dal ricevimento della comunicazione di avvenuta assimilazione dello scarico di acque reflue di vegetazione a scarico domestico, trasmessa dalla Città Metropolitana di Genova, il Titolare dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni e dei valori limite espresse dal Gestore nel proprio parere di cui all'art. 50 del presente Regolamento, comunicandole al Gestore ed al Comune di competenza, secondo le modalità indicate nel suddetto parere tecnico ed utilizzando

apposita modulistica predisposta dal Gestore stesso.

15. Qualora lo scarico risulti non conforme ai requisiti di cui al precedente comma 10 del presente articolo il Titolare dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali come specificato nel precedente art. 47 al fine di regolarizzare la propria posizione autorizzativa.
16. Agli scarichi di cui al comma 10 viene applicata la tariffa di fognatura e depurazione vigente per l'uso agricolo e zootecnico – allevamento/frantoi e il relativo regime di controlli. Nel caso in cui le condizioni previste al precedente comma 10 non siano state rispettate il Gestore procederà al ricalcolo della tariffa di fognatura e depurazione applicando la tariffa prevista per gli scarichi industriali di cui al successivo art. 71 comma 1.

Art. 49 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura.

1. Il presente articolo disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne secondo le disposizioni del Regolamento Regionale 4/2009 e per gli insediamenti produttivi ivi indicati.
2. Salvo diverse indicazioni espresse dal Gestore nel proprio parere tecnico di cui al successivo art. 48 sono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque di prima pioggia, per la cui determinazione il Titolare dovrà predisporre apposito sistema di separazione dalle acque di seconda pioggia; solo lo scarico delle acque di prima pioggia è assoggettato ad autorizzazione.
3. I titolari delle attività indicate nell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 predispongono un Piano di Prevenzione e Gestione redatto in conformità dell'Allegato A del citato Regolamento e presentano istanza di approvazione utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/>, corredata da apposita documentazione come specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica.

Art. 50 – Parere Tecnico del Gestore

1. Il Gestore operativo territorialmente competente esprime parere tecnico obbligatorio e vincolante in merito all'ammissibilità in fognatura dello scarico di acque reflue.
2. Nel parere tecnico il Gestore dovrà altresì fornire i seguenti dati relativi agli scarichi in fognatura:
 - volume giornaliero e annuo scaricabile;
 - coordinate espresse nel sistema Gauss Boaga e WGS84 del punto di immissione in fognatura,
 - presenza e descrizione del trattamento depurativo cui lo scarico è sottoposto prima dell'immissione in fognatura;
 - eventuali deroghe concesse rispetto ai limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006;
 - verifica dell'ammissibilità dello scarico in fognatura in base all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione finale.

3. In caso di parere negativo, il Gestore è tenuto a darne adeguata motivazione scritta all'Autorità competente.
4. Il suddetto parere è rilasciato dal Gestore nel rispetto delle tempistiche dettate dall'Autorità competente; il superamento di tale termine, senza giustificato motivo, costituisce violazione della presente disposizione e pertanto saranno a carico del Gestore gli oneri derivanti da ogni controversia che possa nascere con il richiedente l'autorizzazione.
5. La richiesta di eventuali integrazioni da parte del Gestore dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro i termini definiti dalla stessa.

Art. 51 – Attivazione e cessazione dello scarico

1. La data di attivazione dello scarico è comunicata dal Titolare dello scarico all'Autorità competente, al Gestore, al Comune e all'A.R.P.A.L. secondo le modalità previste nell'autorizzazione.
2. In caso di cessazione dello scarico o di chiusura di uno scarico parziale, il Titolare deve darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore, al Comune ed all'A.R.P.A.L. secondo le modalità previste nell'autorizzazione, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet <https://pratico.cittametropolitana.genova.it/> corredata dalla documentazione specificata nella scheda tecnica allegata alla suddetta modulistica.
3. L'Autorità competente provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico di cui il Titolare ha comunicato la cessazione secondo le modalità di cui al precedente punto 2.

Art. 52 – Impianti fognari interni

1. Le reti fognarie interne di pertinenza di stabilimenti industriali devono rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di acque reflue convogliate allo scarico.
2. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente ad un'accidentale messa fuori servizio degli impianti di depurazione interni.
3. Il Gestore svolge funzioni di indirizzo e controllo al fine di garantire il corretto esercizio ed ottimale manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione finale.
4. Le eventuali modifiche agli impianti fognari interni che determinano delle variazioni qualitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente; nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore.

Art. 53 – Strumenti di misura e di controllo

1. I Titolari degli insediamenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal

pubblico acquedotto, sono tenuti a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati.

2. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti a installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo, eventualmente depurate. Qualora non sia tecnicamente possibile, i Titolari degli insediamenti possono individuare una modalità alternativa per la misurazione dei volumi scaricati (o non scaricati da detrarre) attraverso l'installazione di misuratori differenziali approvati dal Gestore, al fine di determinare il volume di acque reflue industriali immesso nella pubblica fognatura.
3. I misuratori e gli strumenti di misura devono essere installati a cura e spese del Titolare, previa approvazione tecnica del Gestore.
4. Tali strumenti devono essere collocati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore e degli Enti di controllo secondo le modalità previste nell'autorizzazione.
5. Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza ed annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità previste nell'autorizzazione.

Art. 54 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura

1. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere sempre conformi ai limiti di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ai limiti più restrittivi eventualmente prescritti in sede autorizzativa a salvaguardia del corpo recettore e dell'ambiente.
3. Gli scarichi delle acque reflue industriali assimilati a domestici ai sensi della Scheda 3 dell'Allegato A della Legge Regionale n. 29/2007, prima di qualunque eventuale trattamento di depurazione, devono essere sempre conformi ai limiti di emissione dei parametri di cui alla suddetta Scheda 3 nonché ai limiti di cui alla Tabella 3 colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per tutte le sostanze inquinanti eventualmente presenti nel ciclo produttivo.
4. Le deroghe ai valori limite per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 possono essere adottate esclusivamente su parere favorevole del Gestore.
5. I limiti per lo scarico in rete fognaria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento delle acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

6. Non possono essere fissati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A e per le sostanze di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità competente fissa valori limite di emissione più restrittivi di quelli di cui alla Tabella 3 del citato Allegato, o dei diversi limiti fissati dalla Regione, nei casi in cui sia accertato che gli stessi impediscano o pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle acque.

Art. 55 – Divieto di diluizione

1. I valori limite di emissione di cui all'articolo precedente non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del-D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 2.
4. L'Autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 2 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Art. 56 – Impianti di trattamento interni

1. Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il Titolare dello scarico è tenuto a curarne la migliore efficienza e il miglior livello di manutenzione, provvedendo anche al suo potenziamento e ottimizzazione.
2. In caso di disattivazione dell'impianto di trattamento dei reflui o del verificarsi di sversamenti accidentali di acque reflue o di sostanze utilizzate, lavorate, stoccate o trasportate, dovranno essere immediatamente adottati, da parte dei responsabili, le misure necessarie a contenere lo sversamento, a impedire danni alla salute pubblica e all'ambiente e ai manufatti fognari, nonché procedendo tempestivamente con le operazioni di bonifica o di riavvio del depuratore. Di quanto sopra dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, al Gestore, alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL ed annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione. secondo le modalità previste nell'autorizzazione.

Art. 57 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico può contenere condizioni, vincoli o prescrizioni che l'Autorità competente ritenga di indicare, sentito il parere del Gestore e degli Enti competenti, in relazione alle caratteristiche degli scarichi, al fine di salvaguardare l'ambiente, la funzionalità del sistema fognario e la salute pubblica.
2. Qualora il Gestore, nell'ambito delle attività di controllo di cui al successivo art. 59, rilevasse l'inottemperanza di una o più prescrizioni di cui all'autorizzazione allo scarico dovrà darne tempestiva comunicazione all'Autorità competente.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente procede secondo le disposizioni dell'art.130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 58 – Scarichi vietati

1. Fermo restando i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente, è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce.
2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Nei casi previsti dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal Decreto Legge 172/2008 lo scarico in fognatura è consentito esclusivamente previo parere favorevole del Gestore.

Art. 59 – Controlli, accertamenti e verifiche

1. L'Autorità competente pone in essere il controllo degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura avvalendosi della collaborazione dell'ARPAL, in qualità di Ente di controllo ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sulla base degli esiti delle verifiche analitiche eseguite a cura del Titolare in ottemperanza a quanto prescritto nell'autorizzazione allo scarico ai fini dell'autocontrollo.
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a consentire le ispezioni ed i controlli e fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli.
3. Il Gestore organizza un adeguato sistema di controlli in conformità alle disposizioni dell'ARERA, adottando le medesime modalità di campionamento prescritte dall'Autorità competente nell'autorizzazione allo scarico al fine di disporre di dati analitici omogenei e pertanto confrontabili. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, analisi di campionamento, sopralluoghi e quanto altro si renda necessario per gli accertamenti del caso e nell'osservanza delle disposizioni di legge.
4. Il Gestore verifica inoltre il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, comunicando tempestivamente all'Autorità competente eventuali inottemperanze rilevate.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato

ad effettuare i controlli tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima. Quali tecnici aziendali ed ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento, gli addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona delegata, ad accedere a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli eventuali impianti di depurazione, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza della normativa vigente, del presente Regolamento e delle prescrizioni del titolo autorizzativo.

6. Riguardo alla procedura di campionamento ed analisi si fa riferimento alle condizioni di fornitura di fognatura e depurazione ad utenze con scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, comunicate dal Gestore al Titolare dello scarico.
7. Il Gestore comunica gli esiti analitici dei controlli effettuati al Titolare dell'insediamento interessato ed all'Autorità competente.
8. La mancanza di autorizzazione allo scarico, eventualmente rilevata dal Gestore durante le operazioni di controllo, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
9. Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere realizzati ai sensi dell'art. 42, comma 17 del presente Regolamento.
10. I campionamenti degli scarichi non necessitano di preavviso al titolare dello scarico.
11. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente, del Gestore e degli Enti di controllo per un periodo pari alla durata del titolo autorizzativo.
12. In materia di allaccio alla pubblica fognatura, il Gestore:
 - a) al fine di verificare la causa di eventuali inconvenienti alla rete di pubblica fognatura, previo consenso dell'utente, può intervenire all'interno della proprietà privata per accertare il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne allacciate alle reti della pubblica fognatura;
 - b) può controllare i lavori di allaccio eseguiti dall'utente in proprietà privata durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione. Il rispetto delle norme di buona esecuzione è responsabilità della Ditta che esegue i lavori e del Direttore dei Lavori dell'opera privata. Il Gestore segnala ciò che appare difforme rispetto alle norme di buona tecnica e che è visibile anche senza l'ausilio di apparecchiature e/o dispositivi;
 - c) nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità nei lavori di allaccio, il Comune – sulla

base del parere del Gestore – adotta i provvedimenti più opportuni per l’eliminazione delle anomalie rilevate e a tutela dell’igiene e della salute pubblica.

- d) È tenuto a individuare sul territorio dell’A.T.O. Centro – Est gli insediamenti che devono essere assoggettati all’obbligo di allaccio in collaborazione con il Comune competente.

PARTE IV: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA’, DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

TITOLO I: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA’

Art. 60 – Utenti finali

1. È utente finale la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
2. Si definisce utente finale disalimentabile l’utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del S.I.I. può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.
3. Gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’art.7, comma 7.1, dell’Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com;
 - b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’art. 8, comma 2, del TICS. 2.2 quali:
 - ospedali e strutture ospedaliere;
 - case di cura e di assistenza;
 - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - carceri;
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - eventuali ulteriori utenze pubbliche che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”.
4. Il Gestore predispose e tiene aggiornato, in coerenza con il registro di cui all’art. 14 del TIBSI, un elenco degli utenti finali non disalimentabili di cui al precedente comma 2.1 contenente almeno, per ciascuna utenza:
 - il codice fiscale o la partita iva;
 - il codice utente e/o di fornitura;

- l'indirizzo di fornitura non disalimentabile.

Art. 61– Sollecito bonario di pagamento

1. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il Gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - -, un primo sollecito bonario di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata nel quale devono essere almeno riportati:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
 - b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il Gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo art. 62 evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. i termini che devono essere rispettati;
 - c) le modalità di cui al successivo articolo 65 con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
 - e) i recapiti del Gestore ai quali l'utente finale può comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al Gestore medesimo la rateizzazione del pagamento.
2. Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 62 – Procedura per la costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il Gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 61.
2. Ai sensi art. 156, del d.lgs 152/2006, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati. Il Gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione.
4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
 - i. l'importo anomalo inferiore o uguale ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
 - ii. reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal Gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
 - b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati tenuto conto del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente di cui al successivo comma 6.
 - d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
 - e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo art.
 - f) le modalità, di cui al successivo art. 65, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:

- i. i termini per concordare con il Gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - ii. la necessità di far pervenire al Gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i) i casi, di cui al successivo art. 68, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
- j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal Gestore:
- è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo Gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3;
 - è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito all'art.60 comma 3 del presente Regolamento.
 - il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal Gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

- k) Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione il seguente avviso testuale:

“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni oggetto della presente comunicazione di costituzione in mora possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in allegato, ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.

6. Il termine ultimo di cui al precedente art.5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo art. 64, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente art. 61.

7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il Gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
8. Il Gestore può richiedere agli utenti di cui all'art 61 comma 1 del presente regolamento, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
 - i. i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente art. 61 e della comunicazione di costituzione in mora di cui all'art.62;
 - ii. gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il Gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti di cui al comma 68.1 del presente regolamento, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 8, unicamente il pagamento:
 - i. dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi all'art. 67.
 - ii. dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Art. 63 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

1. Il Gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
2. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente comma 62.5, lettera c).
3. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del RQSII;
- b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo art. 64, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi artt. 65 e 66, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

Art. 64 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via APP e sito WEB, casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Art. 65 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a. il Gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 62;
 - b. successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c. siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 62 comma 5, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui al precedente art. 64 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 63.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo comma 64 comma 1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
 - a. al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
 - b. all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitate/giorno);
 - c. all'invio, da parte del Gestore all'utente, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2 :
 - a. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 62 per un periodo di 18 mesi:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del Gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii. il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - b. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - ii. il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo comma 66 comma 1) che:
 - a. risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;

- b. non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
 - c. risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente art. 62 nell'arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle di cui al successivo comma 66 comma 1, il Gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
- a. dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - b. le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il Gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
- a. non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione; ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b. ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, promuove - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:

- a. qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 62 comma 5, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini di cui al precedente art. 63 comma 2;
 - b. in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del S.I.I.;
 - c. nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente art. 62 comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Art. 66 – Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile il Gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a) il Gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 62;
 - b) il Gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c) siano decorsi i termini di cui al precedente art. 62, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui al precedente art. 64 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art.63.
2. In nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile di cui al precedente comma 66 comma 1.
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente art. 62, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
 - a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 62, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;

- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Art. 67 – Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità

1. Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII.

Articolo 68 – Indennizzi

1. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):
 - a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
 - b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 65, comma 5;
 - c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente art 64.
2. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
 - a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 63;
 - c) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente art. 61.
3. Il Gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente articolo.

4. L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere corrisposto all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

- a) come causale della detrazione "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora";
- b) che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

Art. 69 – Obblighi di comunicazione e registrazione per i Gestori del SII

- a) Il Gestore del S.I.I. è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina di cui al presente provvedimento, aggiornando coerentemente - d'intesa con il pertinente Ente di governo dell'ambito - la Carta del servizio, ovvero il Regolamento d'Utenza;
- b) a registrare e comunicare le informazioni relative all'erogazione degli indennizzi di cui al precedente art. 68 commi 1 e 2, secondo le modalità previste dalle disposizioni ARERA.

TITOLO II: DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

Art. 70 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono Deliberazione dall'A.T.O. Centro – Est e successivamente approvate dall'ARERA. Le tariffe sono calcolate sulla base del volume dell'acqua scaricata, assunto di norma pari al volume dell'acqua fornita dal Gestore e/o prelevata da fonti autonome.
2. La tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, anche qualora lo stesso non gestisca il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 71 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali

1. Per le utenze industriali, comprese quelle derivanti da insediamenti produttivi considerate assimilabili ma che non rispettino le condizioni previste ai sensi dell'art. 45, il corrispettivo di fognatura e depurazione è determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA.
2. Per la determinazione di tale corrispettivo, i titolari dell'attività da cui origina lo scarico industriale devono presentare al Gestore, entro la data stabilita, apposita dichiarazione che specifichi i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati, attraverso la lettura dei misuratori. In

assenza di misuratori sullo scarico o di misuratori differenziali approvati dal Gestore la tariffa sarà applicata sulla base dei volumi forniti e/o prelevati.

3. Nel caso di omessa dichiarazione dei volumi scaricati questi sono stimati sulla base dei dati a disposizione del Gestore.

Art. 72 – Riciclo delle acque reflue industriali

1. Nel caso in cui gli stabilimenti industriali riutilizzino le proprie acque reflue può essere applicata una riduzione della tariffa da determinare sulla base della decisione dell'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro - Est della Città Metropolitana di Genova solo per quelle utenze che hanno un misuratore allo scarico e sulla rete di riciclo.

Art. 73 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella parte III del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle successive modifiche e integrazioni.
2. Tutte le norme contenute nel presente Regolamento che fossero in contrasto con successive indicazioni normative, si intendono automaticamente adeguate alla normativa vigente.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 – Modifiche non sostanziali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed è in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.
2. Le disposizioni in esso contenute rimangono applicabili fino a nuovo aggiornamento purché non in conflitto con successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo e regolatorio vigente.

Art. 75 – Identificazioni dei dipendenti

1. I dipendenti del Gestore, nonché il personale da questi incaricato, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 76 – Reclami e ulteriori strumenti a tutela dell'utente nei rapporti diretti con il Gestore

1. I reclami relativi a qualunque settore riconducibile al S.I.I. devono essere indirizzati all'Ufficio Reclami del Gestore e per conoscenza possono essere inoltrati all'Ufficio d'Ambito Centro - Est, secondo le modalità previste nella Carta del Servizio.
2. I reclami inviati al Gestore, anche se non indirizzati precisamente all'Ufficio competente a tale funzione, sono comunque ritenuti validi a tutti gli effetti, previa apposita procedura interna, che

ne provvede all'inoltro e all'assegnazione al competente Ufficio preposto. In tale caso, fino all'assegnazione all'ufficio competente, sono interrotti i termini previsti dalla Carta del Servizio per un tempo massimo di 7 giorni.

3. Gli utenti o coloro che, pur non essendo utenti, richiedono lo svolgimento di alcune prestazioni relative al servizio idrico integrato, si possono avvalere nei rapporti diretti con il Gestore degli strumenti descritti nelle disposizioni seguenti alle condizioni ivi dettate.
4. L'utente, che lamenti la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla Carta del Servizio, dal contratto di fornitura, dal presente Regolamento, oppure su ogni altro aspetto relativo ai rapporti con il Gestore, può presentare a quest'ultimo un reclamo scritto, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
5. L'utente, che lamenti la non correttezza dei corrispettivi fatturati dal Gestore, può presentare a quest'ultimo una richiesta scritta di rettifica di fatturazione.
6. L'utente o qualsiasi soggetto, che, pur non essendo utente, desidera informazioni in merito ai servizi erogati dal Gestore, può presentare a quest'ultimo una richiesta scritta di informazioni. La richiesta prescinde dall'esistenza di un disservizio.
7. Il Gestore deve rispondere in modo chiaro, pertinente ed esauriente alle istanze di cui sopra nei termini stabiliti dalla Carta del Servizio o dalla normative di settore.

Art. 77 – Trattamento Dati Personali

1. Ai sensi della normativa in materia di Privacy il Gestore richiede all'utente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione e all'adempimento delle procedure correlate. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente comporta l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.
2. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla normativa medesima.
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione dell'utente finale nonché per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibile in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.
4. Il trattamento dei dati personali dell'utente finale da parte del Gestore avviene nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Gestore all'atto della sottoscrizione del contratto, consegna all'utente finale specifica informativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.78 – Controversie

1. Per ogni eventuale controversia riguardante le norme contenute nel presente Regolamento l'utente può avvalersi, alternativamente, della procedura di conciliazione nazionale istituita da ARERA o da organismi ADR riconosciuti dall'Autorità competente oppure della procedura volontaria di conciliazione presente presso l'Ufficio d'Ambito Centro – Est.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e le disposizioni dell'Autorità.